



Associazione Culturale Maria Adelaide- E.T.S.

Convenzione per collaborazione scientifica nell'ambito della promozione della cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce

TRA

“Progetto Salute” Associazione di Promozione Sociale (APS) con sede legale nel Comune di San Giuseppe Jato, nella persona del rappresentante legale Sig. Marchese Mariano nato a San Giuseppe Jato (PA) il 26/11/1973 C.F. MRCMRN73S26H933E

E

L'Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S. di seguito denominata Associazione, con sede legale in corso Calatafimi, 86 – 90129 Palermo, nella persona della Presidente Dott.ssa Giovanna Bonafede nata a Palermo il 02/02/1963, Codice fiscale BNFGNN63B42G273N

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che “Progetto Salute” Associazione di Promozione Sociale (APS) ha lo scopo di promuovere la cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce, anche in occasione di iniziative culturali, sportive e ludiche, nonché fornire servizi di consulenza, assistenza e sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari;
fornire prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
che nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia.
L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
- Che sia l'Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S., sia “Progetto Salute” Associazione di Promozione Sociale (APS) perseguono, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento di attività di interesse generale

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Finalità della collaborazione

“Progetto Salute” Associazione di Promozione Sociale (APS) e l'Associazione Culturale Maria Adelaide confermano la volontà di collaborare nella realizzazione di attività di promozione della cultura della salute e della prevenzione e della diagnosi precoce

Articolo 2 - Responsabili della Convenzione

Sono indicati quali Responsabili Scientifici del presente accordo:

- per "Progetto Salute" Associazione di Promozione Sociale (APS) la Dott.ssa Maria Rosa Alba Nocera, il Dott. Mariano Marchese e il Dott. Giovanni Dell'Utri

- per l'Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S., la Dott.ssa Giovanna Bonafede, la Dott.ssa Lilli Onorato e la Dott.ssa Daniela Oliva

Articolo 3 - Impegni delle parti e oneri

Le Parti metteranno a disposizione le proprie risorse strumentali e tecnologiche e il proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza ONERI per le Associazioni

Nello specifico, le attività oggetto della collaborazione consisteranno in:

- Attività di informazione/formazione su tematiche di salute e prevenzione
- Prevenzione oncologica

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari. Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell'altra Parte.

Articolo 6 - Durata della Convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza triennale. La stessa si intende tacitamente rinnovata per pari durata se non disdetto da una delle parti a mezzo p.e.c. almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 8 - Recesso e risoluzione della Convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni. Nel caso in cui il recesso dovesse essere esercitato da parte di uno dei

contraenti, deve comunque essere garantito il completamento delle attività ancora in corso di esecuzione.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art.9. Trattamento dati

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs 101/2018, nonché il GDPR 2016/679.

Articolo 10. Minori e privacy

Nel caso in cui le attività di cui al presente articolo dovessero coinvolgere minori d'età, L'Associazione Culturale Maria Adelaide ETS dovrà preventivamente acquisire – da parte dei genitori/legale rappresentante le necessarie autorizzazioni alla partecipazione dei predetti minori. Inoltre, ove nello svolgimento della collaborazione si dovesse rendere necessario l'accesso, la comunicazione o in genere il trattamento di dati personali, ivi inclusi dati sensibili/giudiziari, da parte dell'Associazione Culturale Maria Adelaide ETS, quest'ultima si impegna sin d'ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto del Codice privacy.

Articolo 11. Autonomia delle Parti

La sottoscrizione del presente Protocollo non determina di per sé un'associazione tra le Parti, pertanto ciascuna conserva la propria autonomia.

Articolo 12. Loghi e simboli istituzionali

Qualsiasi attività organizzata e/o realizzata in esecuzione della presente Convenzione dovrà riportare il logo e il simbolo dell'Associazione Culturale Maria Adelaide ETS e, qualora venisse realizzato quello del "Progetto Salute" Associazione di Promozione Sociale (APS).

Tuttavia è fatto divieto ai sottoscrittori del presente protocollo l'utilizzo dei loghi delle parti coinvolte senza aver chiesto preventiva comunicazione. Ciascuna delle parti si impegna a citare l'altra parte per ogni utilizzo dei dati per eventi, pubblicazioni e qualsiasi altra attività che ne comporti l'uso. Inoltre, ciascuna delle parti si impegna a non fare uso del nome delle altre parti o di suoi membri, con qualunque finalità, anche di natura promozionale, e con qualunque mezzo di comunicazione, senza aver ottenuto preliminarmente l'accordo scritto della parte coinvolta.

Articolo 13. Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Palermo.

Articolo 14. Registrazione e spese

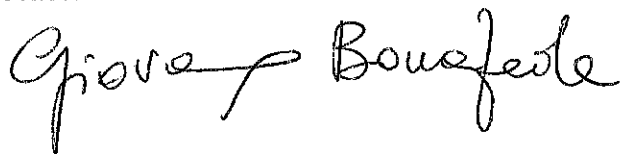
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in un unico originale, sottoscritto digitalmente* dalle Parti.

Palermo 23. 09.2025

Per l'Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S.

Dott.ssa Giovanna Bonafede



"Progetto Salute" Associazione di Promozione Sociale (APS)

Sig. Mariano Marchese

